

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Valle d'Aosta

COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Vallée d'Aoste



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2021)

INDICE:

<i>Articolo 1 Oggetto</i>	3
<i>Articolo 2 Disposizioni generali</i>	3
<i>Articolo 3 Presupposto del canone</i>	3
<i>Articolo 4 Soggetto passivo</i>	3
<i>Articolo 5 Commercio su aree pubbliche</i>	3
<i>Articolo 6 Rilascio dell'autorizzazione</i>	3
<i>Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa</i>	4
<i>Articolo 8 Classificazione delle zone pubbliche</i>	4
<i>Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali ed infra annuali</i>	4
<i>Articolo 10 Determinazione dei coefficienti moltiplicatori</i>	5
<i>Articolo 11 Determinazione del canone</i>	5
<i>Articolo 12 Riduzioni ed esenzioni [facoltativo]</i>	6
<i>Articolo 13 Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	6
<i>Articolo 14 Accertamenti – Riscossione coattiva</i>	7
<i>Articolo 15 Sanzioni e indennità</i>	7
<i>Articolo 16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i>	8
<i>Articolo 17 Sospensione dell'attività di vendita</i>	8
<i>Articolo 18 Autotutela</i>	8
<i>Articolo 19 Disposizioni finali e transitorie</i>	9
Allegato A DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE [modello ANUTEL]	10
Appendice A TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE [modello ANUTEL]	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, legge 267/2000, contiene i criteri e le disposizioni disciplinanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 837 a 845, legge 160/2019.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1, legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1, legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti ed alle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti comunali, e dalle altre norme vigenti
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in:
 - a) occupazioni annuali, che si protraggono almeno per l'intero anno solare;
 - b) occupazioni infra annuali, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nei casi ed alle condizioni previste dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 15/2000 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) e n. 12/2014, ed in conformità alle disposizioni previste dal Titolo X, d.lgs. 114/1998 (Disciplina relativa al settore del commercio), e dal d.lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. n. 20/1999, n. 15/2000 e n. 12/2014, e dal Titolo X, d.lgs. 114/1998.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) durata dell'occupazione, annuale o giornaliera;
 - b) tipologia della occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d) classificazione delle zone comunali in ordine di importanza, ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8

Classificazione delle zone pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate in zone di appartenenza, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali è determinata dall'allegato "A" del Regolamento ai fini della determinazione ed applicazione del canone.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali ed infra annuali

1. Le occupazioni annuali sono soggette alla tariffa base annuale indicata dall'articolo 1, comma 841, legge 160/2019, nella misura di euro
30.
Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.
La tariffa base annuale costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.
2. La tariffa annuale è determinata applicando per ciascuna area o strada la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza, secondo i seguenti criteri sulla base della classificazione di cui all'articolo 8:
 - a) alle (strade od) aree appartenenti alla categoria unica viene applicata la tariffa più elevata;

Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le occupazioni infra annuali sono soggette alla tariffa base giornaliera indicata dall'articolo 1, comma 842, L. n. 160/2019, nella misura di euro
0,60.
Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.
La tariffa base giornaliera costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.
4. La tariffa giornaliera è determinata applicando per ciascuna area o strada la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza, secondo i seguenti criteri, sulla base della classificazione di cui all'articolo 8:
 - a) alle strade (od aree) appartenenti alla categoria unica viene applicata la tariffa più elevata.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. La tariffa giornaliera di cui al comma 3 è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Articolo 10

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori

1. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe indicate all'articolo 9, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione.
2. La determinazione dei coefficienti è di competenza della Giunta comunale e la relativa deliberazione deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i coefficienti, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in mancanza della relativa deliberazione della Giunta comunale, i coefficienti si intendono tutti pari ad 0,3.
3. Per le occupazioni annuali i coefficienti di cui al comma 1 possono variare fra i valori di 0,1 ed 1.
4. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, la Giunta comunale può, ai sensi dell'articolo 1, comma 843, legge 160/2019, applicare coefficienti riduttivi fino all'azzeramento o in aumento fino al 25%. Nell'ipotesi di cui al presente comma, pertanto, i coefficienti di cui al comma 1 possono variare fra i valori di 0 e 1,25.
5. I coefficienti di cui al comma 1 sono determinati distintamente e rispettivamente per ciascuna delle seguenti tipologie di occupazione:

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore

2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore

2) occupazioni realizzate fuori dai mercati

3) occupazioni realizzate da produttori agricoli

4) occupazioni realizzate da spuntisti

5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere

5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Il canone annuale o giornaliero dovuto è determinato:
 - a) applicando per ciascuna area la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza; la tariffa giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
 - b) applicando alla tariffa così individuata il coefficiente moltiplicatore relativo alla rispettiva tipologia di occupazione, come indicato all'articolo 10;
 - c) applicando il valore ottenuto per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, L. n. 160/2019, per le occupazioni infra annuali nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggettì e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12
Riduzioni ed esenzioni
[facoltativo]

1. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) 40 per cento per settori merceologici tradizionali.
2. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) 100% per occupazioni richieste/patrociate dal Comune.

Articolo 13
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Qualora l'importo del canone superi euro 400,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 10,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14

Accertamenti – Riscossione coattiva

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni dovuti non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e ss., legge 160/2019.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
3. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario
4. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1, legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al relativo regolamento comunale [ovvero in alternativa] di cui al Regolamento Generale delle Entrate.
6. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 15

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821, lett. g) ed h), dell'articolo 1, legge 160/2019, in quanto compatibili.
2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

4. Sono altresì applicate, per il caso di occupazioni abusive e le altre circostanze ivi prescritte, le sanzioni previste dall'articolo 9 – quater della L.R. 20/1999, dall'articolo 29, d.lgs. 114/1998 e dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche
5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. **Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.**

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività di vendita

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, d.lgs. 114/1998, in caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ove qualificato da particolare gravità o dalla recidiva il sindaco od il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considera caso di particolare gravità l'omesso o parziale pagamento di importo superiore ad euro 200,00.
2. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 18

Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al Regolamento generale delle entrate.

Articolo 19

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. n. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 15/2000 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) e n. 12/2014, dal Titolo X, d.lgs. n. 114/1998 (disciplina relativa al settore del commercio) e dal d.lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in mancanza della deliberazione della Giunta comunale di cui all'articolo 10, comma 2, i coefficienti si intendono tutti pari ad 0,30.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.

Allegato A
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
[modello ANUTEL]

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	0,60

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
Categoria unica	0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Appendice A

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE [modello ANUTEL]

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,80	0,80
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
4) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70

